

# Assicurazione per la Sospensione Patente

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.A – Italia – Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00030

Prodotto: "Dimensione Patente"



**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti**

## Che tipo di assicurazione è?

Prodotto rivolto alle Aziende o ai Datori di lavoro a tutela dei propri collaboratori per i quali la guida di veicoli a motore è strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui sono adibiti. La polizza può essere stipulata nella formula "Ad Personam", per i sinistri connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo guidato dal Conducente, ovvero nella formula "Su Targa", per i sinistri connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, purché la guida sia stata autorizzata dal proprietario del veicolo stesso. Il prodotto si compone delle seguenti Sezioni: Tutela Legale; Perdite Pecuniarie.



## Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative offerte sono:

### Sezione 1 – Tutela Legale

- ✓ **Opposizione al provvedimento amministrativo:** redazione e presentazione del ricorso in opposizione, in ogni ordine e grado, avverso:
  - la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca, della patente di guida o interdizione alla guida in seguito ad incidente che abbia provocato morte o lesioni di persone e in ogni altro caso di investimento di persone, **a condizione che il Conducente venga prosciolto od assolto da eventuale imputazione del reato di fuga o omissione di soccorso;**
  - la sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente di guida in seguito alle infrazioni del Codice della Strada (di seguito "CdS") descritte nelle Condizioni di assicurazione, quali: Limite di velocità, Precedenza, Semaforo rosso e Sorpasso, **a condizione che le infrazioni siano state commesse durante il periodo di validità della polizza.**
- ✓ **Difesa in procedimenti penali:** difesa del Conducente in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
- ✓ **Ricorso amministrativo avverso la decurtazione di punti:** ricorso amministrativo avverso il provvedimento di decurtazione di punti dalla patente di guida del Conducente a seguito di violazioni di norme del CdS **che comportino, per un'unica violazione, la decurtazione di non meno di 5 punti.**

### Sezione 2 – Garanzia perdite pecuniarie.

- ✓ **Diaria:** corresponsione all'Assicurato dell'indennità convenuta in polizza in caso di:
  - sospensione della patente di guida per veicoli a motore subita dal Conducente disposta ai sensi delle norme in vigore (art. 222 CdS), esclusivamente in conseguenza di incidente di circolazione che abbia provocato la morte o lesioni di persone e in ogni altro caso di investimento di persone, **a condizione che il Conducente venga prosciolto od assolto da eventuale imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso;**
  - revoca della patente di guida per veicoli a motore, disposta quale sanzione accessoria ai sensi del 3° comma dell'art. 222 del CdS (recidiva reiterata specifica nella violazione di norme del predetto Codice da cui derivino danni alle persone). In entrambi i casi l'indennità è corrisposta **a condizione che il Conducente venga prosciolto od**

### assolto da eventuale imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso;

- sospensione della patente a seguito del verificarsi, in un periodo di due anni, di almeno due collisioni con grave danno ai veicoli, ai sensi dell'art. 149 comma 5 e dell'art. 150 comma 5 del CdS;
- sospensione della patente di guida in seguito alle infrazioni del CdS descritte nelle Condizioni di assicurazione, quali: Limite di velocità, Precedenza, Semaforo rosso e Sorpasso, a condizione che le infrazioni siano state commesse durante il periodo di validità della polizza.
- ✓ **Indennità recupero punti:** in caso di decurtazione di punti dalla patente di guida del Conducente, quale conseguenza di una violazione del CdS avvenuta durante il periodo di validità della polizza, la Società rimborsa all'Assicurato il costo sostenuto per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per recuperare i punti perduti;
- ✓ **Indennità zero punti:** qualora il Conducente, durante il periodo di validità della polizza, commetta infrazioni al CdS che azzerino il punteggio della sua patente di guida, la Società rimborsa le spese sostenute per l'esame di revisione della patente e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rilascio del documento di guida.

### SOMME ASSICURATE/ MASSIMALI

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o dei massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.



## Che cosa non è assicurato?

Le garanzie non sono valide:

- ✗ per fatti commessi ad atti di terrorismo;
- ✗ per il pagamento di multe, ammende e sanzioni;
- ✗ per controversie derivanti dalla proprietà o guida di natanti e aeromobili;
- ✗ per fatti dolosi delle persone assicurate;
- ✗ per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- ✗ se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- ✗ se il veicolo è usato in difformità rispetto alla sua immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;

- ✘ nei casi di violazione dell'art. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) del CdS, salvo che per le garanzie Opposizione al provvedimento amministrativo e Diaria;
- ✘ in caso di violazione degli artt. n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del CdS;
- ✘ per fatti derivanti dalla partecipazione di veicoli a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali;
- ✘ se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'assicurato sottoposto ad accertamento sanitari od esami di idoneità in sede di revisione.



### Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

! **Diaria:** l'indennità giornaliera è corrisposta per il numero massimo di giorni convenuto in polizza, e comunque non oltre 360 giorni; è fatto salvo il limite di 90 giorni in caso di revoca della patente di guida disposta quale sanzione accessoria ex del 3°co, art. 122 del CdS; in caso di provvedimento di interdizione alla guida comminato da un'Autorità di uno Stato estero e non avente efficacia in Italia, l'indennizzo è ridotto al 50%.

Nei casi di violazione delle disposizioni del CdS, indicate nelle Condizioni di assicurazione, l'indennizzo è ridotto al 50% al verificarsi di più infrazioni, laddove una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di validità della polizza e/o alla guida di veicoli diversi da quello identificato in polizza

! **Indennità recupero punti:** massimale di € 500;

! **Indennità zero punti:** massimale di € 1.000; la presente garanzia opera solo se Conducente ha avuto almeno 12 punti durante il periodo di validità della polizza, ovvero alla sottoscrizione o in un momento successivo.



### Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
- ✓ Le garanzie "opposizione al provvedimento amministrativo", "difesa in procedimenti penali" e "diaria" valgono anche negli Stati dell'Unione Europea, nonché in Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
- Devi comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- In caso di sinistro, darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hai avuto conoscenza. Inoltre, devi denunciare alla Società, immediatamente o comunque non oltre il termine di 7 giorni dalla notifica del provvedimento, il ritiro, la sospensione o la revoca della patente, allegando copia del provvedimento stesso, nonché della ricevuta rilasciata dall'Autorità che ha eseguito materialmente il ritiro.



### Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilsce della polizza. Il Contraente provvede al pagamento del premio con cadenza annuale, con possibilità di frazionamento semestrale (maggiorazione del premio del 2%).

Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge. Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto ha durata annuale ed è a tacito rinnovo. In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata o fax inviati almeno 30 giorni prima della data di scadenza indicata in polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno, e così successivamente.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).

Nel caso di contratto stipulato nella forma "SU TARGA", in caso di alienazione o consegna in conto vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva, senza sostituire il veicolo stesso, il contratto si risolve a decorrere dal momento in cui il Contraente consegna alla Società la documentazione comprovante uno degli eventi di cui sopra. Nel caso di contratto stipulato nella forma "AD PERSONAM", il contratto si risolve a decorrere dal momento in cui il Contraente comunica alla Società la perdita definitiva della patente di guida per mancanza dei requisiti psicofisici o il mancato rinnovo della stessa.



### Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto mediante raccomandata o fax, da inviare almeno 30 giorni prima della data di scadenza indicata in polizza.

**Assicurazione per la Sospensione Patente**  
**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni**  
**(DIP aggiuntivo Danni)**

Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.A.

Prodotto: "Dimensione Patente"

Data di realizzazione: luglio 2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Assicuratrice Val Piave Spa con sede legale in via Ippolito Caffi, 83 - 32100 Belluno, P. Iva Gruppo 02525520223, C.F. / Registro Imprese di Belluno 00075940254; telefono: (+39) 0437-938611 – (+39) 0437-938622 - Fax: (+39) 0437-938693.  
Sito internet: [www.valpiave.it](http://www.valpiave.it); e-mail: [valpiave@gruppoitas.it](mailto:valpiave@gruppoitas.it); PEC: [assicuratricevalpiave@pec.it](mailto:assicuratricevalpiave@pec.it)  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963) - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030.  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di I.T.A.S. Mutua.

Il patrimonio netto ammonta a 30 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al Capitale sociale e 20 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.  
Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 14 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR sono pari a 40 milioni di euro; il loro rapporto determina l'indice di solvibilità di Assicuratrice Val Piave, pari al 287%. Inoltre, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 6 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR sono pari a 40 milioni di euro.  
I dati, riferiti al 31/12/2018 e valutati secondo le regole Solvency II, sono relativi all'ultimo bilancio approvato e possono essere riscontrati all'interno della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet al seguente link: <https://www.gruppoitas.it/bilanci>.

Al contratto si applica la legge italiana.



**Che cosa è assicurato?**

Non sono previste ulteriori garanzie aggiuntive rispetto a quelle descritte nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni).



**Che cosa NON è assicurato?**

Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni, sono previste altresì le seguenti ulteriori esclusioni:

- fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- casi di violazione degli art. 9 bis (organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione a gare) e 9 ter (divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore) del Codice della Strada.



**Ci sono limiti di copertura?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

**Cosa fare in caso di sinistro?**

- Denuncia di sinistro:** Ad integrazione di quanto specificato nel DIP Danni, valgono i seguenti obblighi:
- l'Assicurato deve fare pervenire all'Impresa notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa;
  - l'Assicurato deve fornire all'Impresa tutti i chiarimenti necessari e prestarsi per facilitare le azioni che l'Impresa intende intraprendere per limitare le conseguenze del provvedimento.

Con riferimento alla Sezione 1 – Tutela Legale, l'Assicurato ha altresì l'obbligo comunicare all'Impresa, con-

	temporaneamente alla denuncia del sinistro o non appena necessario, il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, che sia iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. Nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, nonostante l'invito dell'Impresa, quest'ultima può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non sono previsti enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	<b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	La somma che è dovuta dall'Impresa all'Assicurato, quale indennità diaria viene corrisposta al termine del periodo soggetto ad indennizzo e dopo la presentazione dei documenti richiesti dalle Condizioni Generali di Assicurazione. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di chiedere che l'indennità maturata a suo favore gli sia corrisposta alla fine di ciascun mese solare.  Per tutte le altre garanzie, riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, l'Impresa provvede al pagamento dell'importo offerto entro 30 giorni dall'accettazione dello stesso.



#### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Rimborso</b>	Non sono previsti casi in cui il Contraente ha diritto al rimborso del premio pagato.



#### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



#### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



#### A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto rivolto alle Aziende e ai Datori di lavoro a tutela dei propri collaboratori per i quali la guida di veicoli a motore è strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui sono adibiti.



#### Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari al 22,48% (al 31.12.2017).

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: Assicuratrice Val Piave S.p.A. – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, con-

	sultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<b>Arbitrato:</b> Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).  Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito inter-net: <a href="https://ec.europa.eu/info/fin-net">https://ec.europa.eu/info/fin-net</a> .

<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con le seguenti aliquote: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sezione 1 - Tutela Legale: 12,50%</li> <li>- Sezione 2 - Garanzia perdite pecuniarie: 21,25%.</li> </ul>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**